

Il processo in Italia

Vedremo in questo articolo come è organizzato il sistema giuridico italiano sia dal punto di vista della giurisdizione (ordinaria e speciale) sia per quanto attiene ai gradi e all'iter processuale sia civile che penale.

Partiamo dalla definizione classica di processo.

Con il termine processo, detto anche procedimento, ci si riferisce ad una moltitudine di atti compiuti da uno o più giudici per risolvere questioni relative ad atti e/o fatti contrari alla legge.

Possono porre questioni a giudizio del giudice tanto i cittadini quanto la pubblica amministrazione o altri organi giudiziari.

Al processo prendono parte 3 soggetti: il giudice e le 2 controparti, questi ultimi rappresentati dai rispettivi professionisti (avvocati o procuratori legali).

Viene detta *causa* la controversia di un processo.

In Italia esistono due tipologie di giurisdizione: *ordinaria* e *speciale*.

Una terza tipologia, che non rientra nelle due precedenti, è svolta da un organo speciale che è la Corte Costituzionale.

L'attività dei giudici, il cui insieme costituisce la magistratura, rientra nella cosiddetta *funzione giurisdizionale* fa parte delle funzioni fondamentali dello Stato (le altre sono quelle del Parlamento e della Pubblica Amministrazione).

Che cosa distingue la giurisdizione ordinaria da quella speciale?

In primo luogo la giurisdizione speciale riguarda settori cosiddetti appunto speciali e secondo i giudici speciali sono soggetti a regole diverse rispetto ai giudici ordinari.

Rientrano tra le funzioni speciali le controversie relative alla giurisdizione amministrativa (rapporti tra privati e P.A.), alla giurisdizione contabile (relative alle politiche di spesa del denaro pubblico), a quella tributaria (rapporti tra privato e fisco) e alla giurisdizione militare (relativa ai reati militari).

Attengono invece alla giurisdizione ordinaria le controversie civili (quindi i rapporti tra privati) e quelle penali (relativi ai reati penali).

Riassumendo quindi abbiamo:

- Giurisdizione ORDINARIA: *civile *penale;
- Giurisdizione SPECIALE: *contabile *amministrativa *tributaria *militare.

La Magistratura è l'insieme dei giudici.

Esistono 2 tipologie di giudici:

1. Il giudice MONOCRATICO (che agisce da solo);
2. Il giudice COLLEGIALE (formato da più persone).

Sono monocratici il giudice di pace, il pretore (abolito nel 1999) e il tribunale civile.

Sono collegiali il tribunale penale, civile, Corte d'Assise, Corte d'Appello, Corte d'Assise d'Appello e la Corte di Cassazione.

Esistono poi altri giudici con relative competenze limitate su specifiche materie come il Consiglio di Stato, Corte dei Conti e i T.A.R. (Tribunali Amministrativi Regionali).

Veniamo ora ai gradi del processo e all'iter burocratico.

Ogni processo si sviluppa al massimo su 3 gradi.

Si sente spesso, infatti, che molti ricorrono, dopo la prima sentenza, in appello e in questo modo le controversie vengono decise da più giudici in tempi diversi.

Si parla così di giudizio di 1°, 2° e 3° grado.

Il giudizio di 1° grado è il primo passo in cui viene esaminato per la 1° volta la questione e viene quindi emessa una sentenza da parte del giudice competente.

Nel giudizio di 2° grado (appunto appello) la vicenda viene esaminata da un giudice diverso il quale, a sua volta, emetterà, come il precedente, una sentenza.

Tale sentenza può annullare completamente la prima oppure può modificarla o ancora confermare la sentenza di 1° grado.

Attenzione fino a questo grado i giudici competenti sono diversi a seconda della giurisdizione quindi a seconda della materia della controversia.

L'ultimo grado che è anche il più elevato è di competenza della Corte di Cassazione, che ha sede a Roma.

In questo caso la sentenza riguarda tanto le materie attinenti alla giurisdizione ordinaria quanto quelle speciali.

Altra differenza rispetto ai due precedenti gradi la Corte di Cassazione può decidere solo in base alla legittimità delle precedenti sentenze. Giudica cioè che siano state prese rispettando il diritto. Si parla infatti di *giudizio di legittimità*.

Al contrario gli altri 2 giudici in 1° e 2° grado esprimono giudizi di fatto ovvero tengono conto di come si sono svolti i fatti, chiamati quindi *giudici di merito*.

In 3° grado la Cassazione può:

1. confermare il giudizio di 2° grado (quando non sussiste violazione di legge);
2. può annullare il giudizio di 2° grado decidendo essa stessa o rinviando ad altro giudice;
3. annullare la sentenza di 1° grado, inviando ad altro giudice.

Da ultimo la Corte di Cassazione oltre a giudicare in 3° grado risolve le questioni di competenza e di giurisdizione tra i vari giudici vale a dire nel caso in cui vi sia un dubbio nell'indicare a quale giudice si debba assegnare una causa.

Nel processo civile, che come dicevamo riguardano le controversie tra privati e tra privati e P.A., si ricorre nel caso in cui siano stati violati diritti soggettivi di una parte come ad esempio nel caso che una parte debitrice non paghi il corrispettivo dovuto alla parte creditore.

In questo caso il processo civile inizia su azione dell'attore (colui che agisce, nell'esempio il

creditore) che presenta una domanda giudiziale nei confronti del convenuto (il debitore) vale a dire la parte chiamata in causa. Sarà compito dell'avvocato dell'attore dimostrare che i diritti del suo cliente siano stati violati (in Italia infatti non è possibile farsi giustizia da soli).

In 1° grado (prima della abolizione della figura del pretore avvenuta nel 1999) il processo ha inizio davanti ai seguenti organi a seconda della loro competenza:

- Giudice di Pace;
- Pretore;
- Tribunale con un solo giudice (monocratico);
- Tribunale con tre giudici (collegiale);

Per le materie di competenza vedere la seguente tabella.

In 2° grado gli organi competenti sono:

- Tribunale in composizione monocratica;
- Tribunale in composizione collegiale;
- Corte d'Appello;

Attenzione. Per le sentenze del Giudice di Pace si ricorre in appello al Tribunale monocratico. Per quelle del pretore al Tribunale collegiale. Per il Tribunale (sia monocratico che collegiale in 1° grado) alla Corte d'Appello.

Per tutti, come già detto, si ricorre in 3° grado per il giudizio di legittimità alla Corte di Cassazione.

Dopo l'abolizione del Pretore (le cui competenze sono state incluse in quelle del Tribunale monocratico oltre a quelle precedenti) sparisce anche il Tribunale collegiale in 2° grado fermo restando l'iter precedente.

Attenzione. Il Tribunale monocratico in 1° appello prende in nome di Giudice Unico.

Per quanto attiene al processo penale, molto più laborioso, gli organi competenti in 1° grado (prima dell'abolizione del Pretore) sono:

- Il Tribunale;
- Il Pretore;
- La Corte d'Assise.

Per le materie di competenza vedere la seguente tabella.

Per le controversie delle prime due figure in 1° grado si ricorre in appello alla Corte di Appello. Per la Corte di Assise si ricorre alla Corte di Assise d'Appello.

Dopo l'abolizione del Pretore il Tribunale è stato diviso in Tribunale monocratico e collegiale affiancando la Corte di Assise.

Per le sentenze del Tribunale in entrambe le composizioni (monocratico e collegiale) si ricorre in appello alla Corte di Appello. Per la Corte di Assise rimane la Corte di Assise di Appello.

Nei processi penali, a differenza di quello civile, non si tutela solo un interesse privato (cioè della vittima del reato) ma anche l'interesse della collettività affinché i reati vengano puniti.

Altra differenza è che, se nel processo civile è necessaria l'iniziativa dell'attore che sporge denuncia, nel penale il processo ha luogo anche se la vittima non intende procedere nei confronti del presunto colpevole.

Infatti proprio la Costituzione Italiana stabilisce che il procedimento a carico degli indiziati di reato è obbligatorio e quindi deve essere aperto d'ufficio.

Solo nei reati meno gravi il processo ha inizio solo su querela della parte offesa come nel processo civile.

Vediamo da ultimo lo svolgimento effettivo di un processo penale interessando diverse figure non ancora menzionate.

Il processo inizia quando giunge al p.m. (pubblico ministero) e/o alla polizia giudiziaria la notizia che è stato commesso un reato e quindi sia avvenuto un reato punibile (esempio la flagranza di reato).

A questo punto il p.m. darà avvio coadiuvato dalla polizia giudiziaria stessa alle cosiddette indagini preliminari il cui scopo è quello di acquisire tutte le notizie necessarie.

A conclusione l'esito delle indagini vengono trasmesse al g.i.p. (giudice delle indagini preliminari appunto) il quale, a questo punto, può agire in diversi modi specificatamente previste dalla legge.

Può archiviare le indagini quando ritiene che non si debba procedere contro la persona indiziata.

Può rinviare a giudizio l'imputato (perché le prove fornite dal p.m. sono sufficienti) oppure, da ultimo, può ricorrere a procedimenti speciali (per rendere il processo più veloce esempio giudizio per direttissima) in modo da arrivare direttamente al dibattito in aula.

Nel caso in cui il g.i.p. decida per il rinvio a giudizio si procede ad una udienza preliminare in cui p.m. ed avvocato difensore presenteranno le proprie argomentazioni.

A questo punto il g.i.p. ha due possibilità dopo essersi riunito in camera di consiglio:

1. emettere una *sentenza di non luogo a procedere*;
2. decreto di *rinvio a giudizio*.

E' a questo punto che si trasferisce la causa all'organo competente (Tribunale o Corte d'Assise) in cui verrà emessa una *condanna* oppure un *proscioglimento* (nel caso l'imputato risulti innocente).